



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 5 gennaio 2021

Circolare n. 1/2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2021.

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno la Legge N. 178 del 30 dicembre 2020, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2021.

A tal proposito riteniamo fare cosa gradita riassumendo brevemente quelli che sono alcuni dei punti principali della Legge in questione.

1. Superbonus del 110% (Art. 1 commi da 66 a 68)

1.1 Vengono apportate modifiche alla disciplina del superbonus del 110% introdotto dal Decreto Rilancio; prima fra tutte la proroga della detrazione fino al 30 giugno 2022. A partire dal 2022, inoltre, la detrazione non sarà più ripartita in cinque rate annuali ma bensì in 4 rate annue di pari importo.

1.2 Vengono inseriti, tra i soggetti beneficiari, le persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In più, vengono inseriti fra gli interventi "trainanti" agevolati gli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno. Nello specifico tali interventi sono inseriti tra quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

2. Esclusione del versamento della prima rata IMU 2021 (Art. 1 commi da 599 a 601)

2.1 Non è dovuta, per l'anno 2021, la prima rata dell'IMU relativa a:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi di imposta siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, ovvero immobili di stabilimenti termali.

3. Riallineamento valore avviamento (Art. 1 comma 83)

3.1 Viene estesa anche alla voce dell'avviamento la possibilità di riallineamento del valore civile e fiscale, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 3%. L'operazione comporterebbe, ai fini civilistici, un incremento del valore del patrimonio netto della società.

4. Rideterminazione credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (Art. 1 commi da 1051 a 1063)

4.1 Il credito d'imposta (introdotto dalla Legge di bilancio dello scorso anno) relativo ai **beni materiali strumentali nuovi "ordinari" acquistati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021** viene innalzato dal 6 al **10%** del costo del bene. Rientrano in questa casistica i beni (**non rientranti nell'elenco "Industria 4.0"**) che, ipotizzando un'assenza di interventi nelle ultime due Leggi di bilancio, sarebbero stati assoggettati a super ammortamento. L'agevolazione è ulteriormente innalzata fino al 15% per investimenti relativi allo *smart working*. Rimane invariato a 2 milioni di euro il limite massimo di costi assoggettabili al calcolo credito in questione. Specifichiamo che

l'innalzamento al 10% è valido fino al 31 dicembre 2021; salvo ulteriori modifiche tornerà ad essere del 6% nell'esercizio 2022.

4.2 Per quanto riguarda i beni materiali **Industria 4.0**, cioè quelli compresi nell'Allegato A della Legge di Stabilità 2016 (che inviamo in allegato alla presente circolare), il relativo credito d'imposta, anch'esso introdotto dalla Legge di bilancio dello scorso anno, viene innalzato:

- al **50%** del costo d'acquisto per i beni con costo fino a 2,5 milioni di euro;
- al **30%** del costo d'acquisto per i beni con costo compreso tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro;
- al **10%** del costo d'acquisto per i beni con costo compreso tra i 10 ed i 20 milioni di euro.

Specifichiamo che a partire dal 2022 l'ammontare del credito ritornerà ad essere del 40% del costo fino al tetto di 2,5 milioni di euro del loro valore, e del 20% per quelli compresi tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro, continuando ad ammontare al 10% del costo d'acquisto per i beni con valore tra i 10 ed i 20 milioni di euro.

4.3 I software connessi ai beni Industria 4.0, elencati nell'Allegato B della Legge 232/2016 (che vi inviamo in allegato alla presente circolare) genereranno un credito d'imposta pari al 20% del loro costo d'acquisto, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

4.4 Per poter beneficiare dell'agevolazione, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla Legge in questione. Vi invitiamo pertanto ad assicurarvi che le fatture che riceverete contengano una dicitura come ad esempio: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 1054-1058 della L. 178/2020".

5. Crediti d'imposta: proroghe e introduzioni

5.1 Per le **strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio**, il credito d'imposta sui canoni di locazione introdotto dal Decreto Rilancio viene esteso al 30 aprile 2021 (Art.1 comma 602).

5.2 Viene prorogato dal 2020 al 2022, con alcune modifiche in merito alla misura, il credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo, nonché transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0** e altre attività innovative. Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili il credito spetta nella misura del 20% della relativa base di calcolo (nel limite di 4 milioni di euro), mentre per le attività di innovazione tecnologica in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (nel limite di 2 milioni di euro).

5.3 Ai **soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso di codice ATECO 52210, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese (entro il limite massimo di euro 6.000) per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Il credito può essere usato esclusivamente in compensazione ovvero ceduto ad altri soggetti.

Sono ammissibili al credito d'imposta spese sostenute per: acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione e partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (Art.1 commi da 117 a 123).

5.4 Alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni **dovrebbe** spettare un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo dell'acqua destinata al consumo umano**. Per le persone fisiche non esercenti attività economica, il credito è calcolato su di un ammontare massimo di costo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare mentre, per gli altri soggetti, la base di calcolo arriva fino ad un costo di euro 5.000. (Art. 1 comma 1087).

Si attendono i provvedimenti relativi alle modalità di fruizione dell'agevolazione. Specifichiamo inoltre che il credito è assoggettato ad una **concessione massima da parte dello Stato di 5 milioni di euro complessivi verso tutti i contribuenti**; il che lascia intendere che potrebbe non essere concesso nell'intero ammontare calcolato per ciascuno di essi che intendesse usufruirne (Art. 1 comma 1088).

6. Detrazione da lavoro dipendente (Art. 1 commi 8-9)

6.1 Viene confermata la detrazione spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati prevista dal DL 3/2020 nella misura di un:

- trattamento integrativo di euro 100,00 per chi ha un reddito non superiore a 28.000,00 euro annui;
- ulteriore detrazione fiscale per chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro (decresce all'aumentare del reddito).

7. Esonero contributivo assunzioni under 36 (Art. 1 comma 10)

7.1 Viene modificata per il biennio 2020-2021 la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35 previsto dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, si prevede per le nuove assunzioni di soggetti fino a 36 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che, l'esonero contributivo sia riconosciuto nella misura pari al 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000,00 euro annui (fino al 2020 l'esonero era pari al 50%, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua). La misura predetta richiede l'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

8. Sgravio contributivo per l'assunzione di donne (Art.1 commi da 16 a 19)

8.1 Viene esteso a tutte le lavoratrici donne, lo sgravio contributivo previsto dall'art 4 della Legge 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne, effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero viene riconosciuto nella misura del 100% dei contributi Inps a carico azienda, per una durata 12 mesi e nel limite di 6.000,00 euro annui.

8.2 L'assunzione è condizionata dal rispetto dei requisiti già previsti dalla Legge 92/2012:

- incremento occupazionale netto;
- priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

9. Congedo di paternità (Art 1 comma 25)

9.1 Viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale. Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il padre può astenersi per un ulteriore giorno, in accordo e in sostituzione con la madre.

10. Rinnovo contratti a tempo determinato (Art 1 comma 279)

10.1 Il comma 279 dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 (prima 31 dicembre 2020) dei contratti a tempo determinato i quali possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dal D. lgs 81/2015

11. Proroga Cig Covid (Art 1 commi da 299 a 303, da 305 a 308, 309 e 314)

11.1 Vengono concesse altre 12 settimane con Causale Covid-19 di CIGO-FSBA-CIGD.

Tali settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per CIGO – FSBA;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per CIGD.

11.2 I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1 gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il **comma 306** riconosce ai datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, un esonero dei contributi previdenziali a loro carico, per 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2020, nel limite delle ore di cassa integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

12. Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 (Art 1 commi da 309 a 311)

12.1 Viene esteso il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- in caso di fallimento;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono.

13. Disposizioni in materia pensionistica (Art 1 comma 336)

13.1 Viene prorogata l'Opzione donna e per tutto il 2021 l'Ape Sociale.

Restando a disposizione per approfondimenti e/o valutazioni caso per caso, Vi salutiamo cordialmente.